

EMENDAMENTO DELL'ASSESSORE BONI al pdl n. 207 e abbinati

Dopo l'articolo 13 della L.R. n. 12/2005 è aggiunto il seguente nuovo articolo 13 bis:

“Art. 13 bis

(Disposizioni di raccordo tra PGT e PTC di parchi regionali)

1. Il comune il cui territorio ricade, in tutto o in parte, all'interno di un parco regionale, qualora in fase di redazione del **PGT** o di sue varianti

***PGT:** il Piano del Governo del Territorio, attraverso la legge regionale 12/2005, prende il posto del PRG (Piano Regolatore Generale) e definisce l'assetto dell'intero territorio comunale.*

abbia la necessità di individuare **zone di interesse comunale** all'interno del **piano territoriale di coordinamento del parco**,

***PTC:** il Piano Territoriale di Coordinamento del parco, definisce l'assetto del territorio del parco e gli indirizzi per la sua gestione, conservazione e valorizzazione.*

propone all'**ente gestore**

***Ente gestore:** ha come compito le funzioni di natura paesaggistico-ambientale, e la gestione della conservazione, valorizzazione, e sviluppo delle risorse del parco.*

l'adozione di **apposita variante**.

***La variante** da introdurre nel PTC del parco, consentirebbe al comune di programmare “cosa fare” e “come fare” in un'area o aree comprese dentro il perimetro del parco stesso.*

L'ente gestore verifica la compatibilità della proposta con gli orientamenti e gli indirizzi generali previsti dal PTC del parco, con il **PTPR** e con il **PTCP**.

Il “cosa fare” e “come fare” devono essere compatibili oltre che con gli orientamenti del PTC del parco, con il PTPR e con il PTCP della provincia alla quale appartiene il comune proponente.

***PTPR:** il Piano Territoriale Paesistico Regionale è lo strumento che disciplina la paesistica e tutela il paesaggio di tutta la Lombardia.*

PTCP: il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale definisce il programma generale delle grandi infrastrutture e delle principali linee di comunicazione, i criteri per la localizzazione delle attività ad elevata concentrazione di presenze, e le misure di prevenzione del rischio idrogeologico e la difesa del suolo in generale. Inoltre concorre alla tutela del paesaggio e alla costruzione della rete ecologica intesa come messa a sistema del verde da valorizzare.

Qualora la proposta di variante sia congruente, l'ente gestore provvede alla sua adozione. Il procedimento di approvazione segue le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, con tempi ridotti per ogni fase procedimentale alla metà.

Dopo aver verificato se la proposta del comune è in linea con questi piani, il gestore del parco la adotta e questa diventa modifica del PTC del parco. I tempi e i modi sono quelli contenuti nella legge regionale che disciplina i parchi e le aree protette.

2. Si definiscono **zone di interesse comunale**, ai fini della variante al PTC del parco secondo le modalità previste dal presente articolo, le **aree la cui disciplina urbanistica è riservata al PGT dei singoli comuni**,

L'obiettivo principale dei parchi è l'opera di salvaguardia degli aspetti paesaggistico-ambientali dei territori che essi tutelano. La programmazione urbanistico-edilizia, contenuta nei singoli PGT, supporta le trasformazioni e lo sviluppo sostenibile dei comuni.

Nel momento in cui lo sviluppo urbanistico di un comune, così come previsto nel proprio PGT, coinvolge una o più zone del territorio comunale incluse nel perimetro di un parco, questo comune può proporre al parco di variare il proprio PTC per includere le "zone di interesse comunale" dove la disciplina urbanistica osserverà quanto stabilito nel PGT comunale.

nel rispetto degli orientamenti e dei criteri generali contenuti nel PTC del parco relativamente a tali zone, nel rispetto delle indicazioni contenute nel PTPR e nel PTCP.

In ogni caso, le "zone di interesse comunale" devono osservare quanto previsto dal contenuto generale del PTC del parco, e quanto indicato nel PTPR e nel PTCP.

L'approvazione della variante al PTC del parco non può interessare zone costituenti parco naturale e deve in ogni caso intervenire prima dell'adozione del PGT o di sue varianti.

Le aree dedicate a parco naturale sono tassativamente escluse da qualsiasi proposta di variante.

L'adozione del PGT o di varianti al PGT da parte del comune potranno essere adottate solo dopo l'approvazione della variante al PTC del parco.

3. Nel caso in cui l'ente gestore, entro novanta giorni dalla richiesta del comune, non adotti la proposta di variante valutata congruente con gli indirizzi generali previsti dal PTC del parco e con le previsioni del PTPR e del PTCP,

Se il parco non adotta la proposta di variante proposta dal comune, anche se questa rispetta tutte le indicazioni contenute nei PTC, PTPR e PTPC,

la Regione, su richiesta del comune e non oltre i successivi trenta giorni,

la Regione, solo se il comune la chiama in causa,

può sostituirsi all'ente gestore del parco nell'adozione della variante al PTC del parco unicamente al fine di individuare le zone di interesse comunale proposte dal comune e di definirne gli indirizzi di attuazione compatibili con quanto previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.

può sostituire il gestore del parco solo ed esclusivamente per far sì che nel PTC del parco vengano individuate le aree proposte dal comune come "zone di interesse comunale" e definire i criteri attuativi che siano compatibili con la programmazione paesistica regionale.

4. Il provvedimento di adozione della variante al PTC del parco di cui al comma 3 è pubblicato, a cura della Regione, nell'albo pretorio del comune interessato e dei comuni limitrofi, dandone ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito della Regione e su almeno due quotidiani, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati;

La variazione del PTC del parco viene pubblicizzata attraverso l'affissione nell'albo pretorio del comune interessato e su quello dei comuni limitrofi, e con la pubblicazione di un avviso sul Bollettino della Regione, sul sito internet della Regione e su almeno due quotidiani, dove si indica dove si può consultare la documentazione relativa.

chiunque vi abbia interesse può presentare al comune e al parco osservazioni entro i successivi trenta giorni; il comune e il parco entro i successivi trenta giorni trasmettono

Chiunque sia interessato, può consultare la documentazione relativa alla variante, e presentare al comune e al parco le osservazioni che creda pertinenti. In seguito, il comune e il parco invieranno

alla Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86,

alla Giunta regionale

le osservazioni presentate e le relative proposte di controdeduzioni.

le osservazioni e le proprie proposte in merito.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento, la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, procede all'approvazione della variante al PTC del parco, apportando le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni, anche in relazione alle proposte di controdeduzioni formulate dal comune e dal parco.

La Giunta regionale, una volta che nel PTC del parco saranno eventualmente accolte le osservazioni e le controproposte formulate dal comune e del parco, procederà all'approvazione della variante al PTC stesso.